

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4877 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Coppola, con domicilio
eletto in Napoli, alla via S. Giovanni della Salle 8, presso lo studio
dell'Avv. Gianluca Amodio;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici -
alla via A. Diaz n°11 - sono ope legis domiciliati;

per l'annullamento

- del decreto prot. *** emesso dal Ministro dell'Interno in data
20.04.2011 e notificato il successivo 27.06.2011 avente ad oggetto il
rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana;
- di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott.
Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di legge per
l'immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma
abbreviata e datane avvertenza alle parti, che non hanno formulato
obiezioni al riguardo, pur dopo essere state ancora avvertite, ex art.
73, comma 3, cod. proc. amm., che il Collegio avrebbe previamente
verificato se la conoscenza della controversia ricada o meno nell'ambito
della giurisdizione dell'adito giudice amministrativo;

Rilevato che, con il gravame in epigrafe, il ricorrente espone:

- di avere contratto matrimonio in data 29.1.2003 con la cittadina
italiana sig.ra *****, dalla cui unione sono nati due figli;

- di avere presentato in data 8.7.2009 istanza di concessione della
cittadinanza italiana, riacusata con decreto ministeriale del 20.4.2011 a
cagione dell'incidenza ostativa di una condanna definitiva emessa nei
confronti del ricorrente per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 1, lett.
b), L. n. 91/92 (e segnatamente per il delitto di cui agli artt. 81, 110,
648, 62 bis c.p.);

Considerato che la cognizione del suddetto *thema decidendum* esula dalla
sfera di attribuzione del giudice amministrativo, in quanto involge
esclusivamente l'accertamento del diritto rivendicato dal ricorrente,
senza che residuino margini di discrezionalità in capo all'Autorità

precedente. Ed, invero, secondo la costante giurisprudenza amministrativa la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 l. 5 febbraio 1992 n. 91, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo e, in tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), cit. l. n. 91 del 1992, ossia la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e, solo in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo; invece, le altre cause preclusive, ivi compresa quella dei reati c.d. ostativi di cui alla lett. b) comma 1, cit. art. 6, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 aprile 2011, n. 3419; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 28 maggio 2010, n. 2715; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1355); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che debba conseguentemente dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Il processo potrà essere riassunto innanzi al competente giudice ordinario, restando salvi ai sensi dell'art. 11 c.p.a. gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Ritenuto, infine, che le spese della presente lite possano essere integralmente compensate tra le parti. E ciò in quanto l'irrituale attivazione del presente giudizio innanzi al TAR, promosso in spregio ad una consolidata giurisprudenza di segno contrario, può ritenersi solo in parte imputabile al ricorrente, dal momento che lo stesso provvedimento oggetto di gravame reca in calce l'erronea indicazione secondo cui avverso il decreto de quo "...è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR...".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara **inammissibile** per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)